

**Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/
Commissione**

(Causa T-92/10) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Intese — Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 — Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento — Limitazione o controllo della produzione o delle vendite — Eccesso di potere — Diritti della difesa — Infrazione unica e continuata — Ammende — Fissazione dell'importo di partenza — Circostanze attenuanti — Durata del procedimento amministrativo»]

(2015/C 034/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia); e Valsabbia Investimenti (Odolo) (rappresentanti: D. Fosselard, S. Amoruso e L. Vitolo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Sauer e B. Gencarelli, successivamente R. Sauer e R. Striani, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell'8 dicembre 2009, nella parte in cui constata una violazione dell'articolo 65 CA da parte delle ricorrenti e le condanna in solido a un'ammenda di EUR 10,25 milioni, o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo di tale ammenda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ferriera Valsabbia SpA e la Valsabbia Investimenti SpA sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2014 — ONP e a./Commissione

(Causa T-90/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato francese delle analisi di biologia medica — Decisione che accerta la violazione dell'articolo 101 TFUE — Associazione di imprese — Ordine professionale — Oggetto dell'ispezione e dell'indagine — Requisiti di applicazione dell'articolo 101 TFUE — Violazione per oggetto — Prezzo minimo e ostacoli allo sviluppo di gruppi di laboratori — Infrazione unica e continuata — Prova — Errori nella valutazione in punto di fatto e errori di diritto — Importo dell'ammenda — Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 034/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Parigi, Francia), Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi) e Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappresentanti: O. Saumon, L. Defalque e T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)